Anno 1872. **Roma - Martedì, 28 Maggio** **Num. 147.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**

In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;

In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 820 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1870, n. 6179;

Vista la legge 9 marzo 1871, n. 101, (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Salvi gli effetti della legge da pubblicarsi per il subreparto dell'imposta sui terreni nel compartimento di Piemonte e Liguria, saranno formati per i comuni della provincia di Alessandria i ruoli dell'imposta stessa per gli anni 1871 e 1872, tenendo conto delle risoluzioni dei reclami preso dalla Commissione provinciale giusta l'art. 6 della legge 31 dicembre 1870, n. 6179, ed osservato il disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 2. Le somme riscosse provvisoriamente sui ruoli del 1870 in forza della legge 9 marzo 1871, n. 101 (Serie 2ª), saranno imputate a sconto delle quote risultanti dai ruoli da formarsi per gli anni 1871 e 1872 in virtù del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 12 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 826 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 dicembre 1869, n. 5428;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel mese di luglio di ciascun anno, il segretario generale, i direttori generali e centrali del Ministero delle Finanze, il ragioniere generale, il delegato presso la Società della Regìa dei tabacchi e quello presso la Società per la vendita dei beni demaniali, presenteranno al Ministro delle Finanze una relazione intorno ai servizi da ciascuno di loro diretti.

Le relazioni dimostreranno l'andamento dei servizi e le modificazioni introdotte nei medesimi per effetto di nuove leggi e discipline applicate nel periodo di tempo a cui la relazione si riferisce; indicheranno inoltre le disposizioni date per l'esecuzione delle deliberazioni del Parlamento, e le proposte di legge e le riforme credute opportune.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze comunicherà le dette relazioni alla Commissione permanente di finanza per gli effetti di cui all'articolo 1 del R. decreto del 26 dicembre 1869, dopo di che le presenterà al Parlamento colle osservazioni e proposte della Commissione.

Art. 3. Le relazioni annuali sul Debito Pubblico, sulla Cassa dei depositi e prestiti e sull'Asse ecclesiastico, continueranno ad essere presentate alle rispettive Commissioni di vigilanza.

Dette Commissioni trasmetteranno le relazioni loro al Ministro delle Finanze, il quale le presenterà al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 16 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. CCLXXIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, numero 4513;

Visto l'art. 2 del regolamento per la tassa sul bestiame da applicarsi dai comuni della provincia di Pesaro Urbino, approvato con Regio decreto del 5 agosto 1869;

Visto il precessivo Nostro decreto del 22 novembre 1871;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Santa Agata Feltria, emessa in seduta del 9 gennaio 1872;

Vista la deliberazione del 6 marzo detto anno della Deputazione provinciale di Pesaro Urbino;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la deliberazione della Deputazione provinciale di Pesaro Urbino, emessa in seduta del 6 marzo 1872, con la quale si autorizza il comune di Santa Agata Feltria ad eccedere nell'applicazione della tassa sul bestiame di un terzo il limite massimo stabilito nell'art. 2 del precitato regolamento per ogni capo di bestiame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli con decreti dell'11 e 21 aprile 1872:

Ad uffiziale:

Cler cav. Leopoldo, direttore capo di divisione nell'Amministrazione del fondo per il culto;

Martini cav. Edoardo, id. id.

A cavaliere:

Marchini cav. Giuseppe, caposezione id;

Pica cav. Bernardino, capo di sezione in disponibilità della soppressa Cassa ecclesiastica di Napoli;

Torti cav. Enrico, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Venezia.

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreto del 28 aprile 1872:

Ad uffiziale:

Dal Pozzo di Mombello cav. Pietro, maggiore nello stato maggiore delle piazze collocato in riforma.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze con decreti del 21 aprile 1872:

Ad uffiziale:

Susinno cav. Gabriele, ingegnere capo nell'Amministrazione del Canale Cavour.

A cavaliere:

Marchetti ing. Cesare, ispettore id.;

Sospizio Carlo, segretario capo id.;

Negretti Carlo, capo dell'ufficio di Novara, id.;

Le Neve Foster P., id. di Mortara, id.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario con decreto del 5 maggio 1872:

Bosisio Angelo, conciliatore nel comune di Nevate Brianza, confermato in carica per altro triennio;

Panzeri Fortunato, id. di Airuno, id.;

Villa Giovanni, id. di Robbiate, id.;

Scuri Giacomo, id. di Cavargo, id.;

Bellati Antonio, id. di Premano, id.;

Ridolfi Ignazio, id. di Toffia, id.;

Giordani Giuseppe, id. di Roccantica, id.;

Ligi Barboni Filippo, id. di Monte Copiolo, idem;

Cagnucci Cherubino, id. di Camerino, id.;

Garrone Cesare, id. di Rivarone, id.;

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Avviso.

Fu dichiarato lo smarrimento del vaglia del Tesoro n° 2592, rilasciato dalla tesoreria centrale del Regno nel giorno 16 maggio corrente per lire 29,270 35, pagabili dalla medesima a favore del cassiere del Fondo per il culto in pagamento di buoni a suo favore.

Chiunque avesse rinvenuto il sovraindicato vaglia del Tesoro è invitato di farlo pervenire subito a questo Ministero o all'Intendenza di finanza in Firenze per essere consegnato alla parte.

Firenze, addì 27 maggio 1872.

Pel Ministro: SCOTTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Il signor Stella Carlo con sua domanda del 17 marzo 1868 presentava alla cessata Direzione speciale del Debito Pubblico di Napoli due certificati del consolidato 5 per 0/0, segnati coi numeri 79869 e 31561, della complessiva rendita di lire 115 per traslazione e vincolo, e ne ritirava la ricevuta segnata col n. 37969 e 75469 di posizione rilasciatagli in data 8 aprile 1868.

Con altra sua istanza recedeva dalla chiesta operazione, ed ora volendo ritirare i succennati titoli dichiara di aver smarrita la suddetta ricevuta.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, saranno consegnati al detto signor Carlo Stella i titoli sopra indicati e di pieno diritto resterà annullata la ricevuta asserita dispersa.

Firenze, li 18 aprile 1872.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
PAGNOLO.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Prima pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 3 della legge 29 giugno 1871, n. 339 (Serie 2ª), 7 del Regio decreto del 29 giugno 1871, n. 342 (Serie 2ª), e 31 della legge 10 luglio 1861 o 136 del regolamento approvato con Real decreto 8 ottobre 1870, num. 5942;

Si notifica che i titolari delle sotto designate rendite allegando di avere smarrito, o di non possedere i corrispondenti certificati d'iscrizione, hanno ricorso a quest'Amministrazione, affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, sia nondimeno proceduto all'unificazione delle dette rendite e ne vengano loro rilasciati i nuovi certificati.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	NUMERO DEL CERTIFICATO	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE SUL CUI REGISTRO È ISCRITTA LA RENDITA
Consolidato romano 5 per 0/0	17131	36277	Chiesa parrocchiale di S. Margarita di Orsara, diocesi d'Imola (Da ritenersi a favore della chiesa parrocchiale di S. Margarita di Orsara) . . . Scudi	3 53 2	Roma
	2189	1599	Cappellania Paris Carletti in S. Rocco di Frascati . . . »	29 61	
	15923	32799	Procura Generale de' Canonici Lateranensi. »	6 80 3/10	
	10341	8144	Seminario di Frascati . . . »	240 79	
	6438	5410	Canonicato De Yorch nella cattedrale di Frascati . . . »	47 79 1/2	
	6084	5687	Uno delli due Benefici De Yorch nella cattedrale di Frascati . . . »	23 89 1/2	
	11108	»	Congregazione e Padri Filippini dell'Oratorio di Monte Falco . . . »	222 55	
	2603	1574	Opera Pia Giustiniani . . . »	22 29	
	15797	32370	Prima Cappellania laicale Spaziani eretta nella venerabile chiesa Collegiata di S. Angelo in Pescheria . . . »	100 »	
	10881	»	Collegio dei Penitenzieri in S. Pietro in Vaticano . . . »	315 47 1/2	
	10881	23314	Detto . . . »	1 25	
	10776	»	Monastero e monache di S. Orsola di Roma »	3 38 1/2	
	già 3825				
	3486	2030	Chiesa di S. Liberato di Magliano in Sabina »	14 10	
	6578	5186	Sagrestia di S. Liberato di Magliano in Sabina	21 15	
	6578	32413	Detta . . . »	2 55 5/10	
	6578	»	Detta . . . »	0 61 7/10	
	2118	1309	Opera Pia Belloni in S. Gerolamo della Carità di Roma . . . »	22 56	
	15384 o 5872	4258	Abbadia di S. Maria in Cosmedin, e di S. Flavio in Galeata . . . »	83 65 1/2	
	5180	4126	Chiesa cattedrale di Frascati . . . »	14 06 1/2	
	6797	1904	Parmigiani Teresa . . . »	5 60	
	6797	4483	Detta . . . »	28 »	
	4963	3961	Cappellania Ruspoli nella chiesa dei Cappuccini di Roma . . . »	23 65 1/2	
	12219	»	Cappellania Spinola istituita dal fu Giuseppe Spinola di Genova . . . »	17 50	
	12219	»	Detta . . . »	5 »	
	12808	»	Cappellania istituita dal fu marchese Giuseppe Spinola di Genova . . . »	47 50	
	21259	50363	Sposito Annunziata, moglie di Gaspare Marrani . . . Lire	26 87 1/2	
	1881	1966	Legato Pio Borsi in S. Francesco a Ripa in Roma . . . Scudi	18 33	
	475	925	Conservatorio di S. Maria della Neve in Velletri . . . »	17 22	
	6357	5477	Collegio dei Cappellani Toletani in Santa Maria Maggiore di Roma . . . »	250 74	
	6357	2573	Detto . . . »	106 38	
	6357	2626	Detto . . . »	13 98	
	6357	2627	Detto . . . »	7 28	
	6359	5735	Immagine della Beatissima Vergine in S. Maria Maggiore di Roma . . . »	132 30	
	2276	1934	Stonor Eredità . . . »	28 20	
	2344	1900	Agente in Roma del clero d'Inghilterra . . »	8 46	
	2345	1937	Arciprete d'Inghilterra . . . »	4 23	
	13390	23392	Chiesa ed Ospizio di S. Maria Nuova della Congregazione Olivetana . . . »	725 26	
	13390	23393	Detta . . . »	64 10	
	2260	287	Arcidiaconato nella cattedrale di Frascati . »	22 51	
	2260	»	Detto . . . »	55 60	
	1023	309	Semplice Legato Pio Micelli . . . »	12 69	
	7687	5742	Cappellania De Yorch nella chiesa del Gesù di Frascati . . . »	19 74	
	7688	5773	Cappellania Eboraneense nel Gesù di Frascati . . . »	24 13 1/2	
	11427	»	Cesi Francesco . . . »	1 79	
	6599	5226	Capitolo della cattedrale di Frascati . . . »	6 34 1/2	
	6599	»	Detto . . . »	15 43	
	19038	41505	Commenda dei Ss. Filippo e Giacomo d'Osimo del S. M. O. Gerosolimitano . . . »	600 »	
	13500	24087	Legato Pio Doria Pamphilj di messe ad arbitrio della Sacra Visita . . . »	60 »	
	11110	»	Cappella del Presepe di Piperno . . . »	336 40	
	10814	»	Capitolo e canonici della cattedrale di Piperno . . . »	1008 »	
	10814	»	Detto . . . »	1 44	
	1801	834	Canonici dei Ss. Sergio e Bacco in Roma . »	43 66 1/2	
	8663	6904	Cappella di S. Domenico di Venosa . . . »	21 01	
	8383	2035	Capitolo di S. Girolamo dei Schiavoni . . »	118 61 1/2	
	11043	»	Compagnia del SS. Sacramento in S. Giovanni Battista della Terra di Giuliano . . . »	7 45	
	9111	6038	Chiesa di S. Giovanni Battista ed Evangelista di Giuliano . . . »	14 52	
	10407	7039	Mensa vescovile di Palestina . . . »	23 35	
	20060	44293	Legato Pio relitto da Giosafat Ambrosini, ed eretto nella venerabile chiesa parrocchiale di Giuliano, diocesi di Velletri . . . »	5 59 3/10	
	13439	»	Mensa vescovile di Bagnorea . . . »	1000 »	
	5969	5607	Compagnia del SS. Sacramento di Poggio Nativo in Sabina . . . »	75 10 1/2	
	4701	»	Barbarossa Domenico . . . »	1 00 3/5 1/2	
	161	64	Cappellania Cesarini nella chiesa del Gesù di Roma . . . »	33 84	
	162	668	Cappellania Cesarini in S. Nicola a Cesarini »	33 84	
	9386	7755	Comunità e capitolo di Venosa . . . »	188 22	
	8388	6370	Capitolo di Venosa . . . »	2 91 1/2	
	9680	6406	Rettore *pro tempore* della chiesa rurale e parrocchiale di S. Martino di Casalecchio . »	5 24	
	4634	4017	Compagnia del SS. Sacramento in S. Eustachio di Roma . . . »	121 57 1/2	
	17898	38370	Santini D. Pio . . . »	42 »	
	17305	36801	Mastai Ferretti conte commendatore Luigi »	1066 66 6	
	17305	38760	Detto . . . »	752 35 1/10	
	18047	38761	Del Drago nata Principessa, Donna Teresa, consorte del conte commendatore Luigi Mastai Ferretti . . . »	285 10 8	
	5140	3855	Arcipretura della cattedrale di Frascati . »	2 53 1/2	
	13196	22437	Cappellania di messa quotidiana perpetua ordinata dalla fu Antonia Colli Capizzucchi nella chiesa di Santa Maria in Campitelli di Roma . . . »	75 »	
	6413	5468	Collegio de' Beneficiati di S. Giovanni in Laterano . . . »	52 26	
	6413	28385	Detto . . . »	6	
	6413	30022	Detto . . . »	174 94 7/10	
	6413	38182	Detto . . . »	75 »	

Firenze, addì 13 maggio 1872.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
PAGNOLO.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'articolo 7 del regolamento approvato col R. decreto 28 luglio 1861, n° 163;

Visto l'articolo 15 del R. decreto 11 settembre 1864, n° 1931;

Ha determinato e determina quanto segue:

Art. 1. L'esame prescritto dall'articolo 7 del regolamento approvato col R. decreto 28 luglio 1861, n° 163, per gli aspiranti alla carriera di allievo verificatore dei pesi e delle misure, avrà luogo il giorno 17 giugno e nei giorni successivi nelle città di Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Roma e Venezia.

Art. 2. Avranno uffizio di Commissioni esaminatrici per le città di Firenze e di Torino le due sezioni della Commissione consultiva dei pesi e delle misure.

Per la città di Roma è eretta a Giunta esaminatrice la stessa Commissione accennata all'articolo 11 del presente decreto.

Nelle città di Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Venezia, gli esami saranno dati dalle Commissioni create presso gli Istituti tecnici.

Art. 3. Gli aspiranti dovranno dar saggio del loro sapere in tre distinti esami:

L'esame in iscritto;
L'esame orale;
L'esame pratico.

Tali esami avranno luogo in conformità del programma annesso al presente decreto.

I temi dell'esame scritto saranno trasmessi dal Ministero ai presidenti delle Giunte esaminatrici in un piego suggellato che essi apriranno alla presenza dei candidati all'atto di cominciare l'esame.

Art. 4. L'esame scritto comincierà alle ore 8 antimeridiane del giorno 17 giugno, e non potrà durare oltre le 5 pomeridiane.

È vietato ai candidati di conferire tra loro durante l'esame e di consultare scritti o stampati all'infuori delle leggi e dei regolamenti.

Nella sala dell'esame starà sempre un membro della Commissione esaminatrice secondo le disposizioni del presidente.

Art. 5. Gli scritti firmati dai candidati saranno consegnati al membro della Commissione che assisterà all'esame, e annoterà sopra ciascuno di essi l'ora in cui fu consegnato, e li vidimerà colla propria firma.

Art. 6. Quando vi sia fondata persuasione che per comunicazioni avute col difuori, o in qualsiasi altro modo sia stata compromessa la sincerità dell'esame scritto, il candidato non sarà ammesso all'esame verbale e la Commissione ne farà constare nel processo verbale.

Art. 7. Le Commissioni esaminatrici non pronuncieranno giudizio sull'esame scritto; ne prenderanno però visione ad opportuna loro norma per l'esame verbale e per il pratico.

Art. 8. L'esame verbale e l'esame pratico saranno dati in distinte sedute pubbliche sui temi del programma e a scelta degli esaminatori.

Questi esami dureranno non meno di tre quarti d'ora, e non potranno eccedere un'ora per ogni candidato.

Art. 9. Per ciascun esame la Commissione procederà alla votazione a scrutinio segreto, e gli esaminatori disporranno di 10 punti ciascuno.

Art. 10. Terminati che sieno gli esami, la Commissione esaminatrice ne redigerà processo verbale, indicando nome e cognome dei candidati che si presentarono, di quelli che si sono ritirati durante l'esame, o che non furono ammessi, per le cause accennate all'art. 6, all'esame verbale, ed il numero dei voti riportati dai candidati nell'esame verbale e pratico.

La Commissione potrà aggiungervi tutte le considerazioni che ravvisi opportune.

Trasmetterà quindi il verbale, insieme agli elaborati dello esame scritto, al Ministero in piego raccomandato.

Art. 11. Gli esami scritti saranno giudicati sul complesso dei temi da apposita Commissione nominata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che avrà sede presso il Ministero.

Art. 12. Non sarà sottoposto alla votazione l'esame scritto di coloro che nell'esame verbale e pratico non conseguirono i punti richiesti per l'idoneità.

Parimenti non saranno ritenuti idonei quelli che non raggiunsero l'idoneità nell'esame scritto.

Per essere dichiarato idoneo è d'uopo superare complessivamente in ciascheduno dei tre esami la metà dei punti assegnati agli esaminatori.

Art. 13. Terminata la votazione, la Commissione Ministeriale forma la lista di classificazione dei candidati giudicati idonei tanto nello esame orale e pratico che in quello scritto.

Questa classificazione sarà fatta in ragione della somma dei punti da ciascun candidato ottenuti nell'esame orale e pratico, e nello esame scritto.

Nel caso di parità di punti fra due o più candidati si terranno come criterio di precedenza, in primo luogo, i servizi prestati allo Stato; in secondo luogo, gli studi fatti, e per ultimo, l'età.

D'ogni cosa la Commissione farà constare in apposito verbale.

Art. 14. Coloro che avranno ottenuta l'idoneità saranno nominati allievi verificatori dei pesi e delle misure per le vacanze che esistano nella pianta organica, e secondo il posto che occupano nella lista di classificazione. Il Ministero potrà tuttavia dispensare da un nuovo esame di concorso quegli altri candidati che ottennero l'idoneità, verificandosi in seguito vacanze nella predetta pianta organica.

Art. 15. Non saranno ammessi agli esami se non coloro che abbiano compiuta l'età di anni 21 e non oltrepassino quella di anni 30.

Art. 16. Coloro che intendono di essere ammessi all'esame di concorso, devono farne domanda in carta da bollo di lire 1 al Ministero, non più tardi del 30 maggio prossimo venturo: l'ammissione all'esame sarà decretata dal Ministro.

La domanda dovrà essere corredata dalla fede di nascita, da un certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale del luogo di loro residenza, e dagli attestati in originale, od in copia autentica degli studi fatti, dei gradi conseguiti, e delle funzioni e cariche che avessero coperte.

Art. 17. Nella domanda di cui è cenno nel precedente articolo, ciascun aspirante dovrà indicare in quale delle città indicate nell'art. 1° intenda di presentarsi all'esame.

Art. 18. Gli aspiranti apprenderanno per cura dell'Amministrazione se furono o non ammessi all'esame.

Quando siano ammessi dovranno presentarsi nel giorno precedente all'esame al presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 19. Dell'esito finale dell'esame i candidati saranno a suo tempo avvertiti per cura dell'Amministrazione.

Art. 20. Il presente decreto, insieme al programma degli esami, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed affisso all'ingresso delle prefetture e sottoprefetture ed uffici di verificazione dei pesi e delle misure.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1872.

Il Ministro: CASTAGNOLA.

PROGRAMMA *degli esami di concorso ai posti di allievo verificatore dei pesi e delle misure.*

Art. 1. Gli aspiranti dovranno dar saggio del loro sapere in tre distinti esami che sono:

L'esame in iscritto;
L'esame verbale;
L'esame pratico.

Esami in iscritto.

Art. 2. Il candidato dovrà avere una scrittura intelligibile e regolare, e sapere scrivere correttamente l'italiano.

Egli tratterà un argomento riguardante l'esercizio della professione di verificatore per dar saggio della conoscenza delle leggi e regolamenti in vigore sui pesi e misure, non meno che del proprio stile, dell'ortografia, e della nitidezza della sua scrittura.

Art. 3. Risolverà tre questioni o temi, l'una concernente quelle nozioni di fisica o di chimica elementare che un verificatore di pesi e misure deve conoscere, l'altra riguardante la statica e le sue applicazioni alla costruzione ed uso degli istrumenti destinati a pesare, la terza concernente l'applicazione delle leggi e regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure.

Esame verbale.

Art. 4. L'esame verbale si aggirerà sugli argomenti seguenti:

1° L'aritmetica, cioè le quattro operazioni fondamentali sui numeri e sulle frazioni ordinarie e decimali - la riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa - il calcolo dei numeri complessi - l'estrazione della radice quadrata e cubica - le proporzioni e progressioni - l'uso pratico delle tavole dei logaritmi.

2° La geometria elementare, cioè le definizioni e i principii, il circolo e la misura degli angoli - le linee proporzionali e le figure simili - la misura delle aree terminate da linee rette e da archi circolari - le superficie piane e gli angoli solidi - la cubatura dei poliedri - la misura della superficie e dei volumi del cilindro, del cono, della sfera e delle parti loro;

La costruzione e l'uso delle scale dei *nonnii* e delle viti micrometriche;

3° Nozioni elementari di statica, cioè il parallelogramma delle forze - la composizione delle forze parallele, la definizione del centro di gravità, i mezzi di determinare sperimentalmente la posizione del centro di gravità di qualsivoglia corpo regolare od irregolare - i metodi grafico e numerico di trovare il centro di gravità di un dato sistema di pesi - le regole pei centri di gravità, dei triangoli, dei poligoni, degli archi - segmenti e settori circolari, dei prismi, delle piramidi, e delle parti della superficie e della solidità della sfera - i principii della leva, e del piano inclinato;

4° Descrizione e nomenclatura delle bilancie o stadere semplici e composte - teorica elementare delle bilancie o stadere oscillanti - condizioni cui questi strumenti debbono soddisfare - metodo delle doppie pesate - determinazione sperimentale della mobilità di una bilancia data;

5° Nozioni elementari di fisica sulla dilatazione dei corpi pel calore - sulla costruzione dei termometri, e sul ragguaglio delle graduazioni centesimali Reumuriana, e di Fahrenhei - costruzione ed uso del barometro - pesi assoluti e densità - principio di Archimede sulle perdite di peso dei corpi solidi immersi in un fluido - correzioni da farsi ai pesi determinati nell'aria - bilancie idrostatiche, areometri temperatura della massima densità dell'acqua caduta dei gravi nel vacuo;

6° Nozioni elementari di chimica sulla proprietà dei metalli impiegati nella costruzione dei pesi e delle misure, e particolarmente sulla loro ossidazione, e l'analisi delle leghe;

7° Le leggi ed i regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure; la conoscenza delle antiche misure le più usuali e la loro riduzione in misure metriche; le operazioni pratiche della verificazione; i doveri dei verificatori tanto rispetto ai fabbricanti ed agli utenti, che per tolleranze, i ponzoni, i registri, la conservazione dei campioni, i mezzi di confronto dei pesi e delle misure coi detti campioni, e tutti gli altri dettagli relativi al servizio della verificazione.

Esame pratico.

Art. 5. Il candidato, secondo ne sarà richiesto, smonterà o riunirà le parti di uno strumento da pesare, d'un peso o d'una misura che gli verranno rimesse, ne aggiusterà le parti, e farà in presenza della Giunta chiamata ad esaminarlo tutte quelle operazioni manuali relative al servizio, di cui sarà richiesto.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 per 0/0 presso la cessata Direzione di Napoli:

Numero 25116, Benvenuto Pasquale fu Francesco, domiciliato in Napoli, per lire 210.

Allegandosi l'identità della suddetta persona con quella di Benvenuto Pasqua fu Francesco.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo alcuna opposizione, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 11 aprile 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

RELAZIONE

della Commissione consultiva sugli Istituti di previdenza e sul lavoro al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno alla costituzione legale delle Società di mutuo soccorso.

ECCELLENZA,

La Commissione consultiva sugli Istituti di previdenza e sul lavoro, alla quale è affidato il compito di assistere il Governo nelle questioni che riguardano il benessere delle classi lavoratrici, e di proporre le leggi e i provvedimenti più acconci a migliorarne ed elevarne le condizioni, doveva porre anzitutto la mente a preparare un disegno di legge inteso a dare una costituzione legale alle Società di mutuo soccorso. La mancanza di una opportuna legislazione è lamentata da queste come il principale ostacolo al prospero loro svolgimento, ed è vivamente sentito il bisogno di norme giuridiche le quali si acconcino alla loro indole particolare.

Noi ce ne siamo dunque occupati, e non possiamo dissimulare le difficoltà del problema giuridico che deve essere risoluto, nè vogliam tacere le molte dubbiezze che a noi si affacciarono nello studio dell'arduo argomento.

Mentre niuna legge venne finora promulgata in Italia intorno alle nuove forme di società a cui diedero vita i bisogni delle classi lavoratrici, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, il Belgio e l'Olanda hanno provveduto con nuove leggi ai nuovi fatti, alle nuove condizioni. Se non che, nello stabilire le norme che devono reggere i nuovi istituti popolari, bisogna procedere con molto studio e con grande cautela per non impedirne il naturale svolgimento. Essi emanano dalla iniziativa individuale, sono fondati sulla volontaria associazione e sul principio del reciproco aiuto, possono essere avvivati soltanto dalla libertà. L'intervento dello Stato potrebbe turbarne la natura e contrastare l'azione di quella virtù spontanea che dà loro vita e vigore. Basta dunque guarentire ad esse la sicurezza della libertà e rimovere gli ostacoli che si frappongono al libero loro esplicarsi. Le Società di mutuo soccorso devono regolarsi da se stesse, sorgere e vivere per l'opera spontanea dei cittadini, ed il Governo deve limitarsi a togliere con leggi acconcie quegli ostacoli.

Torna opportuno richiamare quanto s'è fatto in altri paesi per provvedere a questa materia.

L'Inghilterra, presso la quale sono più che altrove numerose, robuste e bene ordinate le istituzioni fondate sul principio della mutualità, ne porge savii ammaestramenti. Le Società di mutuo soccorso ivi create col nome di società di amici fin dal secolo passato, incontrarono sulle prime nel loro svolgimento gravi difficoltà e soffersero prove dolorose. La mala loro fortuna deve attribuirsi precipuamente al loro vizioso ordinamento economico ed amministrativo, per cui in breve tempo doveano necessariamente esaurire le loro sostanze e divenire insolvibili. Non si teneva conto nei loro statuti delle probabilità di malattia e di vita dei soci, la misura delle contribuzioni e dei sussidii non era desunta da calcoli appoggiati a quelle probabilità, ma era stabilita a caso; splendide erano le promesse e non bastevoli i mezzi per adempierle. I fondi disponibili si impiegavano in modo avventuroso, ed erano presto assorbiti dalle pensioni vitalizie o sciupati dalla poca temperanza dei soci e dalla frequenza dei banchetti.

Le società inglesi sarebbero del tutto volte a rovina, se il Parlamento inglese non avesse consacrato loro le sue cure. Questo intervento sembra a primo tratto contrastare con l'abitudine prevalente in quel paese di lasciare che ciascuno si regga a sua posta e di rispettare l'individuale libertà. Ma, ove ben si rifletta, non si offesero allora queste fondamentali condizioni del viver libero, poichè lo Stato nulla impose, nulla vietò, ma offerse, a chi voleva accoglierli, opportuni ammaestramenti sul modo più savio di ordinare siffatti sodalizii, e si studiò di allettare le società a seguire i suoi consigli, promettendo particolari vantaggi a quelle che spontaneamente vi si conformassero. Così la forza della scienza e del consiglio diede colà un indirizzo salutare alle associazioni.

Fra i vantaggi promessi erano la facoltà agli amministratori dei sodalizii di stare in giudizio, la gratuità e la procedura sommaria nella revisione giudiziale dei conti, alcuni privilegi concessi ai crediti sociali nel caso di successione, l'inappellabilità e la forza esecutiva riconosciute al giudizio degli arbitri designati dalle associazioni.

Il primo atto legislativo inglese su questa materia venne sancito nel 1793 e fu seguito da altri nel 1803, nel 1809 e nel 1817. L'ultimo e il più importante è quello del 1850. Le società vennero distinte in *registrate* e *non registrate*. Sono registrate quelle che si fanno iscrivere sulle liste di un pubblico uffiziale noto col nome di registratore, il quale dipende dal ministro degli interni, e a cui devono le società presentare gli statuti. In questi devono, a tenore di legge, essere dichiarati la sede, il nome e gli scopi della associazione, le condizioni dell'ammissione, la misura delle contribuzioni, il modo d'impiego dei fondi, le attribuzioni degli amministratori e la forma di giudizio adottata per le liti che potessero insorgere fra i soci. Quando gli statuti sembrino al registratore conformi alle disposizioni della legge, egli inscrive la società fra quelle a cui sono concessi i contemplati beneficii. Il legislatore esige altresì che si stabiliscano una contribuzione speciale ed una amministrazione separata per ciascuno degli scopi a cui intende la società. Inoltre i regolamenti debbono, nel rispetto finanziario, essere esaminati ed approvati da due matematici responsabili, detti *actuaries*, computisti. Questi devono preparare tavole nelle quali siano calcolate tutte le eventualità di malattia e di morte, e sieno determinate le proporzioni che devono esistere fra le contribuzioni promesse e gli oneri assunti dalle società. Essi guarentiscono con la loro personale responsabilità la giustezza di queste tavole.

Gli amministratori hanno piena libertà nel maneggio dei fondi, ma devono renderne conto ogni anno ai soci ed al registratore, riepilogare i conti ogni quinquennio, e presentare poi periodicamente il quadro di tutti i casi di malattia e di morte che si verificarono fra i soci, secondo l'età loro, il sesso e le professioni, affinchè si possano raccogliere dati che servano di criterio della durata media della malattia e della vita umana. Devesi in buona parte attribuire la buona fortuna delle società inglesi al metodo scientifico con cui seppero ordinarsi ed all'esattezza delle tavole sulle quali fondarono i loro calcoli economici.

In Francia le Società di mutuo soccorso rimasero vincolate fino al 1848 alle norme generali che reggevano le società private; solo nel 1850 venne promulgata una legge che particolarmente le concerneva, seguita ben presto e modificata da un regolamento del 14 giugno 1851 e da un decreto del 26 marzo 1852.

Secondo queste disposizioni, le Società di mutuo soccorso non possono costituirsi senza l'assentimento preventivo della pubblica autorità.

La società che vuol essere riconosciuta deve rivolgerne domanda al prefetto, corredandola di un atto notarile contenente gli statuti e di un elenco dei soci accertato da notaio; statuti e regolamenti debbono essere approvati dalla prefettura. A questa spetta il determinare la misura delle contribuzioni, mediante criterii desunti da tavole di malattia e di mortalità preparate ed approvate dal Governo; ma è da notare che nulla di simile venne poi preparato ed approvato. La nomina del presidente della società è fatta dal capo dello Stato. Non si possono guarentire soccorsi per lo sciopero volontario, nè involontario. Non è lecito promettere pensioni vitalizie quando le società non contino numero sufficiente di membri onorarii. Si devono presentare i conti ogni anno, sono stabilite norme sul numero dei soci, sull'impiego dei fondi, sui casi di scioglimento, e ad ogni passo occorre l'assenso governativo. In compenso le società approvate godono esenzioni di tasse, locali gratuiti, diritti di prelazione pei loro crediti, privilegi pei depositi di denaro nelle casse di risparmio, la facoltà di accettare, col permesso del prefetto, donazioni e legati di beni mobili fino al valore di 5 mila franchi e la prerogativa di partecipare alle sovvenzioni del Governo.

Questa legislazione da un lato si conforma come quella inglese al concetto di consigliare e non di imporre, di condurre ai buoni ordini con l'allettamento dei beneficii anzichè col rigore delle prescrizioni e dei divieti, ma rivela d'altro canto la tendenza del Governo ad intromettersi in ogni cosa privata, per tutto signoreggiare e dirigere.

Vero è che le società possono serbarsi libere, ma anche in questo caso debbono ottenere l'approvazione della pubblica autorità, salvo che invece di chiederla al prefetto devono domandarla all'autorità di polizia. Sono allora destituite di ogni personalità giuridica, e rimangono soggette alla legge comune come ogni altra privata associazione.

Ma, in un paese dove tutto si aspetta dal Governo, dove la legge dà al prefetto la cura di approvare le società, e considerevoli sono i vantaggi promessi alle società approvate, è naturale che esse abbiano cercato di porsi sotto la protezione e la guida dello Stato, e che sia venuta meno l'iniziativa spontanea dei cittadini nel prenderne cura. Così la loro fortuna dipende ognora dal beneplacito dello Stato e manca loro la virtù che assiste chi si affida soltanto sulle proprie forze.

Nel Belgio, la legge 3 aprile 1851, la quale traccia le norme per le società di mutuo soccorso, ha seguito l'esempio francese.

Nel nostro paese il Governo non ha finora esercitato alcuna ingerenza nelle società di mutuo soccorso. Queste non sono vincolate da autorizzazioni preventive, e nemmeno sono tenute a far conoscere alla pubblica autorità la propria esistenza.

Conscio della propria missione, sa il nostro Stato come non gli competa di disciplinare istituzioni per loro natura spontanee e private, e si astiene da ogni intromissione inopportuna. Però, affinchè le società di mutuo soccorso sieno poste in grado di soddisfare le loro promesse, esse abbisognano, come abbiam detto, di speciali provvedimenti legislativi diretti a rimuovere gli ostacoli che impediscono il loro libero svolgimento. Oggi esse non possiedono alcuno di quei diritti che sarebbero consentanei e necessarii alla loro vita civile ed economica. Non possono venire in possesso delle donazioni e delle eredità disposte a loro favore senza il beneplacito dei donatori o di chi sarebbe erede in loro difetto, e manca loro la facoltà di possedere, di obbligarsi e di obbligare, di farsi registrare al proprio nome cartelle di rendita e di stare in giudizio per far valere i propri diritti.

Il Governo ha considerato finora le società di mutuo soccorso come libere associazioni che si reggono secondo le norme del diritto comune. Se non che, nel silenzio della legge, non può dirsi assicurata la loro esistenza, nè basta loro a questo fine il richiamarsi al diritto comune. Il loro stato è anormale, perchè non è preveduta nel codice civile la loro formazione, e sebbene sieno un nuovo e grande svolgimento dell'antico contratto di società, non possono intendersi comprese fra quelle contemplate dal codice civile o commerciale. Dotate di carattere peculiare, tendenti a soddisfare bisogni morali ed economici proprii della presente civiltà, ordinate con nuove combinazioni, abbisognano di una legge particolare. Non si potrebbero applicare ad esse le disposizioni già in vigore per altre società. Infatti, secondo le nostre leggi e giusta l'opinione della maggior parte dei giureconsulti, a costituire l'essenza delle società occorre l'obbiettivo del guadagno, la mira del lucro. Così suona la definizione delle società data in termini generali dal nostro codice civile, e male essa si attaglierebbe alle società di mutuo soccorso, nelle quali difetta interamente ogni fine di guadagno. — Nè potrebbero queste ascriversi ad alcuna fra le differenti forme di società commerciali. Esse somigliano, è vero, per alcuni rispetti alle società anonime, segnatamente perchè nelle une e nelle altre gli obblighi imposti ai soci hanno carattere limitato e la società non trae il suo nome da quello di alcuna persona. Manca però alle associazioni di mutuo soccorso l'intento della speculazione che è comune a tutte le società commerciali.

Tale è la presente condizione giuridica dei sodalizii di reciproco aiuto. Diremo ora quali studi abbiamo fatti per dare loro l'invocata costituzione legale e quali concetti informino le nostre proposte.

Se i nuovi istituti popolari abbiano il diritto naturale di esistere e di esercitare gli atti giuridici conformi al loro scopo, o se invece non si possa nemmanco supporre la loro vita senza che emani dalla legge, è questione che noi abbiamo necessariamente agitata, ma sulla quale, per non dilungarci in teoriche disquisizioni, intendiamo ora sorvolare. Noi abbiamo inclinato verso l'opinione che riconosce come diritto naturale ed anteriore alla legge la esistenza o la capacità giuridica delle associazioni, non dipendere la loro nascita dalla concessione dello Stato, e dover questo intervenire soltanto per registrarne l'esistenza, quando già sieno state formate, e per assicurare il libero esercizio dei diritti di cui sono naturalmente investite. In conformità a questi principii, la legge dovrebbe limitarsi a determinare le condizioni estrinseche che sono necessarie per la formazione delle Società, e a guarentire l'osservanza dei patti generali del contratto, e i modi particolari di cooperazione stabilita fra i socii.

Genesi dunque e fondamento giuridico della persona morale sarebbe la capacità di diritto degli individui che concorrono a formarla, e la volontà loro di riunire e disciplinare le loro forze in un'unica forza, per meglio conseguire uno scopo determinato. Simili principii vennero di recente riconosciuti anche in Inghilterra, dove tutte le specie di Società a responsabilità limitata sono sciolte dal vincolo della preventiva ed arbitraria autorizzazione del Governo, ed ammesse a costituirsi ed a vivere liberamente. Sette o più persone, giusta l'atto del 7 agosto 1864, hanno facoltà di formare un'associazione, con o senza limite di responsabilità. La Società si reputa costituita allora soltanto che è stata inscritta presso uno dei tre uffizi di registro degli atti delle *Joint Stock Companies*, che esistono in ciascuna delle tre capitali del Regno Unito. Tali uffici rimangono ognora aperti al pubblico che può attingervi copiose notizie intorno allo stato civile, al patrimonio ed all'amministrazione delle Società.

Parimenti in Francia, nel progetto di legge proposto dal Consiglio di Stato nel febbraio 1865 sulle *Società* e adottato da quel Parlamento nella legislatura dell'anno 1867, si statuisce che le *Società anonime potranno in avvenire formarsi senza autorizzazione del Governo e che esse dovranno ottemperare alle disposizioni del Codice di commercio ed a quelle contenute nella legge medesima*, e che *le Società cooperative, a tenore della forma che è rispettivamente loro propria, si reggeranno in conformità alle disposizioni generali comuni alle Società civili e commerciali, con le modificazioni contenute nella medesima legge*. La Società, qualunque sia la sua forma, è validamente rappresentata in giudizio dai suoi amministratori. Copia dell'atto costitutivo e delle dichiarazioni e deliberazioni che accompagnano il costituirsi della Società, deve essere deposta al tribunale ed un estratto dell'atto di Società deve essere trascritto, pubblicato ed affisso nei modi determinati dal Codice di commercio.

Tali esempii contribuirono a rassicurare gli animi nostri nella determinazione del concetto fondamentale che dovea informare il nostro disegno di legge. Ma, anche accettando i più larghi principii giuridici in tema di associazione, non si può tuttavia contestare che lo Stato, quando lo esiga il pubblico bene, possa regolare e restringere, nel suo esercizio, il diritto di associazione, come qualunque altro diritto naturale. Abbiamo quindi studiato con qual metodo si dovessero registrare i sodalizii popolari, e non furono poche le nostre dubbiezze prima di determinare queste norme.

Si è discusso anzitutto il sistema inglese, il quale, come abbiamo detto, concede la personalità giuridica solamente a quelle associazioni che la richiedono e che si conformano a certe norme determinate secondo i precetti della scienza. Le buone prove fatte in Inghilterra da questa legislazione, il bisogno sentito anche fra noi di un miglior ordinamento economico di questo genere di sodalizii, l'impulso che a questi si darebbe col patrocinio della scienza e del consiglio, senza che ne fosse turbata la libera iniziativa individuale, erano considerazioni atte a guadagnare la mente della Commissione ed a farle preferire il metodo accolto dal legislatore inglese.

Ma a quale ufficio sarebbe spettato il giudizio rispetto alla bontà dell'ordinamento morale, economico ed amministrativo delle Società di reciproco aiuto, e la facoltà di registrarle, quando avessero le condizioni richieste? La Commissione medesima che preparava il progetto, doveva, secondo il pensiero che avea presieduto alla sua istituzione, esercitare in Italia, rispetto alle Società di mutuo soccorso, l'ufficio che adempiono il registratore in Inghilterra e la Commissione permanente di vigilanza in Francia ed in Belgio. Se non che noi non potevamo dissimularci quanta repugnanza esista fra noi per l'intromissione dello Stato nelle cose private, e prevedevamo la riluttanza delle Società a disciplinarsi secondo le norme indicate dalle autorità amministrative. Il riconoscimento delle associazioni dipenderebbe dal beneplacito dello Stato, e la Commissione registratrice sarebbe una legge vivente che pronuncierebbe di caso in caso i suoi giudizi, e rivestirebbe insieme carattere legale, giudiziario e amministrativo, senza rendere ragione ad alcuno, e senza veruna guarentigia per le Società, le quali non potrebbero dal giudizio della Commissione richiamarsi a quello di qualsiasi altro potere. I giudizii della Commissione, per quanto fossero giusti, imparziali e dettati dal desiderio del bene, riescirebbero sospetti, e inspirerebbero diffidenza. Nè si può negare che essi potrebbero piegarsi all'opinione mutevole del Governo che nomina la Commissione e che, col mutarsi delle persone chiamate a comporla, potrebbero variare i criterii seguiti nel riconoscimento delle associazioni. La Commissione potrebbe essere composta con mire politiche, e perdere quel carattere scientifico ed imparziale che dovrebbe contrassegnarla per divenire stromento di passioni politiche. E quando pure, ripetiamo, fosse composta nella miglior guisa, non si potrebbe togliere il sospetto che i suoi giudizii fossero inspirati dalle passioni della parte politica che tenesse il potere.

Per queste considerazioni ci accostammo alla proposta di delegare questo ufficio all'autorità giudiziaria sulla imparzialità della quale ninno può elevare alcun dubbio. Se non che, i tribunali composti come sono di persone che di queste materie non hanno fatto studio speciale, saranno essi competenti a giudicare della conformità degli ordini assunti dai sodalizii popolari coi precetti desunti dalle leggi della vita umana e dai computi della matematica? Dovevansi quindi introdurre nella legge norme fisse e imprescindibili sull'ordinamento dei sodalizii che i tribunali avessero a seguire nelle loro sentenze? Ma si poteva ciò fare? E si sarebbe preveduto ogni possibile caso? E non sarebbesi corso il pericolo di rendere immobili precetti che debbono naturalmente variare con lo studio e con la esperienza?

Si è discusso anche il partito di demandare l'ufficio della registrazione alle Camere di commercio. Ma avrebbero gli operai riconosciuta di buon animo la competenza di corpi elettivi, nei quali essi non sono direttamente rappresentati, e che sono composti di quei capitalisti e padroni rispetto ai quali si afferma talora, sebbene a torto, che abbiano interessi opposti a quelli dei lavoratori? — Altre obbiezioni si presentavano alla proposta di dare simile ufficio al comune o alla provincia. Così, respingendo a mano a mano ogni altra proposta, e considerando la natura delle istituzioni che si trattava di regolare e il genio loro speciale del nostro paese, siamo stati condotti ad accogliere il principio più liberale di nulla chiedere alle associazioni che vogliono legalmente costituirsi salvo che riguardo alle condizioni estrinseche del loro contratto, e di non esigere guarentigia veruna rispetto al loro ordinamento morale, economico ed amministrativo, come fanno la legge inglese, francese e belga.

A conseguire pertanto il godimento dei diritti civili, le associazioni di mutuo soccorso dovrebbero limitarsi a rivolgerne domanda al tribunale civile nella cui giurisdizione la Società si fosse costituita. Tale domanda firmata dai rappresentanti il consorzio dovrebbe essere accompagnata dallo statuto sociale deliberato in adunanza generale dei soci e risultante da atto scritto ed accertato dal sindaco.

Nello statuto dovrebbero essere ben determinati gli scopi che l'associazione si propone per assicurare i soci contro le eventualità d'infortunio derivanti dalle malattie, dalla vecchiezza, dalla morte, e dalla disoccupazione involontaria, e chiariti i modi pei quali si entra a formar parte del sodalizio e quelli per cui se ne esce, determinati i diritti e i doveri dei soci, il tempo nel quale essi devono essere convocati in adunanza generale, il numero de' soci necessario per la validità delle deliberazioni e il metodo con cui dev'essere esercitato il diritto di suffragio. Per quanto riflette la convocazione dell'assemblea generale, il modo con cui si prendono le deliberazioni, la responsabilità degli amministratori, la pubblicità che dev' esser data agli atti della associazione, la tenuta dei registri, le forme richieste per introdurre modificazioni negli statuti o per deliberare lo scioglimento delle associazioni, i sodalizii di mutuo soccorso dovrebbero ottemperare alle disposizioni portate dalla legge comune, e quindi dal Codice di commercio.

Non si richiede adunque da essi che la dimostrazione legale della loro esistenza, così come l'ufficiale dello stato civile richiede la prova della nascita di una persona fisica. Col metodo da noi proposto il sodalizio conseguirebbe la

esistenza giuridica, annunciando la propria formazione e i modi di esistere risultanti dal contratto sociale e dall'atto costitutivo, i quali servirebbero di accertamento del suo stato civile.

Si lascierebbe del resto interamente alla responsabilità delle associazioni il còmpito di dare a se medesime buone condizioni di vita economica, di ragguagliare in giuste proporzioni i sussidii alle contribuzioni, e di ordinarsi con buoni criterii statistici. L'ingerenza del legislatore non potrebbe essere più tenue e si restringerebbe ad accertare l'osservanza delle forme estrinseche del contratto.

Il nostro disegno di legge riguarda esclusivamente le Società di reciproco soccorso che assicurano contro i danni provenienti dalle malattie, dalla vecchiezza, dalla morte e dalla disoccupazione involontaria. Le altre associazioni informate al concetto della mutualità, ma intente ad altri scopi, devono, secondo il parere della Commissione, formare argomento di apposita legge, e già s'è cominciato lo studio delle disposizioni più acconce per determinare lo stato legale delle associazioni cooperative, sieno esse rivolte alla produzione, al credito, od al consumo. Siccome queste si propongono, fra gli altri scopi, anche quello del guadagno, conviene stabilire per esse norme diverse da quelle che devono reggere le Società di mutuo soccorso. E perchè altre associazioni, di indole differente, col pretesto del porgersi scambievole educazione o servizii d'altra natura non profittino dei diritti che la legge riconosce nelle Società di mutuo soccorso, mascherandosi con figura non propria, si è voluto stabilire con precisione quali scopi debbano reputarsi compresi in quello del mutuo soccorso.

Non si è inteso però di ordinare che le associazioni, per godere dei diritti riconosciuti dalla legge, non possano rigorosamente proporsi altri intenti che quelli in essa indicati. Solamente esse non potranno rivolgere il denaro sociale ad altri intenti che non sieno quelli determinati nello statuto. Ciò non vieterà loro di impiegare una porzione dei proprii fondi, a mo' d'esempio, in prestiti d'onore, in provviste di alimenti a buon mercato pei soci o di macchine da cucire per le operaie, e via dicendo, purchè questi modi di impiego non diminuiscano l'avere sociale nè i frutti che se ne possono ricavare. Parimenti con straordinarie contribuzioni o con fondi speciali in altra guisa conseguiti si potranno aprire scuole e biblioteche, tenere conferenze, dar premii, e simili; ma a questi scopi le associazioni non potranno intendere che indirettamente, e senza adoperarvi in alcuna guisa i fondi sociali.

Un altro pericolo ci parve potesse presentare la costituzione legale che noi vorremmo dare ai sodalizii di mutuo soccorso, quello, cioè, che le donazioni ed i legati lasciati ad essi per fini di carattere perpetuo o di natura da sopravvivere all'associazione fossero da questa rivolti a scopi diversi da quelli voluti dal donatore, dal testatore.

Manca infatti in tali consorzii il carattere della perpetuità e della indefettibilità, e si può da essi disporre del patrimonio sociale in assemblea generale e sovrana, senza vincolo e limite alcuno. In virtù del principio della reciprocità a cui sono informati, i benefattori sono in pari tempo i beneficati, e l'amministratore è generalmente il beneficato medesimo. Niuno v'ha quindi che protegga gli interessi degli estranei al consorzio e quelli dei futuri suoi membri, ai quali ultimi dovrebbe essere assicurata la proprietà intangibile del consorzio, costituita dal fondo di riserva, dalle donazioni, dai legati e dagli avanzi che sono stati aggiunti al capitale.

Vero è che una volta di pubblica ragione lo statuto che governa il sodalizio, i suoi membri e benefattori non possono ignorare che di tutto l'avere sociale può in ogni tempo disporre la società regolarmente convocata. Devesi dunque supporre si abbia a tale condizione implicitamente aderito sia dai donatori sia dagli istitutori di fondazioni. È poi sempre in facoltà degli interessati di richiamare il consorzio al dovere per via dei competenti tribunali, invocando a questo fine la legge comune. Tuttavia noi abbiamo cercato di provvedere, disponendo nel progetto di legge che, allorquando nel seno di una associazione si stabilisse, per effetto di una donazione o di un legato, una fondazione di carattere perpetuo o di natura da sopravvivere all'associazione, simile fondazione debba sussistere anche nel caso che il sodalizio si sciolga e che venga allora amministrata secondo la legge sulle Opere Pie. Con siffatta cautela si provvede pure al modo di amministrazione del fondo intangibile della società. Interviene allora lo Stato quale tutore dei beneficati per vigilare che l'intento propostosi dal donatore venga proseguito e che l'erogazione del fondo caritatevole sia fatta in conformità delle tavole di fondazione.

Altra cautela s'è accolta proponendo che nel caso di scioglimento dell'associazione, i liquidatori sieno nominati dal tribunale civile, e che il patrimonio di essa, estinte le passività verso gli associati e verso i terzi, sia devoluto a chi sarà designato nell'atto di fondazione o di scioglimento.

La Commissione doveva anche por mente all'obbiezione che, riconosciuta la facoltà di possedere nei nuovi sodalizii popolari, potessero ricostituirsi le manomorte che con tanto studio e con tanta fatica vennero nei tempi recenti disciolte dal fisco regio e popolare.

Le società di mutuo soccorso, dicono alcuni, si diffondono rapidamente e formano ormai come una vasta rete che si estende in tutto il paese, e non è infondata la tema che, quando sia loro concessa la facoltà di possedere, vengano rivivendo per opera loro quelle manomorte le quali sono tanto contrarie alle condizioni morali, economiche e politiche della libertà. I beni non potrebbero essere posseduti da esse che a guisa di proprietà inalienabile per l'indole stessa di queste istituzioni che sono destinate a vivere perennemente, come le generazioni dei socii che le andranno successivamente componendo; e ciò contrasterebbe coi principii di libertà civile che formano parte ormai del nostro pubblico diritto. D'altra parte le società di mutuo soccorso possono esercitare tutti gli atti conformi alla loro istituzione anche senza la facoltà di possedere. Come libere associazioni, uniformandosi alle norme del diritto comune, esse possono provvedere all'amministrazione delle contribuzioni che esigono dai soci, ed alla loro erogazione, nè dovrebbero preoccuparsi di accumulare patrimonii per le generazioni future. I soci che oggi vivono e partecipano al consorzio provvedono colle loro periodiche contribuzioni alla sua vita dell'oggi, come provvederanno i soci venturi alla vita del domani.

Noi non consentiamo, a dir vero, in questi timori, quando consideriamo come i doni fatti alle società entrino nella libera loro proprietà, sicchè esse ne possono disporre a loro posta in conformità allo scopo per cui sono istituite. Dell'avere sociale dispone in ogni tempo, come abbiam detto, la società regolarmente raccolta in assemblea generale; e questo è pegno che non si potrà adunare gran cumulo di beni. Quanto alle fondazioni caritatevoli che sorgessero in seno alle associazioni, esse non si possono e non si debbono ad ogni modo evitare. Basterà, a parer nostro, imporre generalmente l'obbligo della conversione delle ricchezze stabili in beni mobili. E noi abbiamo proposto tale partito, eccettuandone soltanto i locali che servono a sede degli uffici sociali.

Dovevamo altresì prevedere il caso che l'associazione deviasse dai suoi propositi morali, violasse le condizioni del contratto stabilito fra i soci, o divenisse pericolosa all'ordine pubblico. Spetta, secondo noi, alla società civile la facoltà e il dovere di restringere i diritti delle associazioni, e persino di abolirle, quando lo richieggano ragioni di pubblica salute.

Noi proponiamo dunque che per sentenza di tribunale, e sopra domanda di soci o di terzi o del Pubblico Ministero, un'associazione possa essere richiamata all'osservanza del proprio statuto, e possa anche essere sciolta, quando intenda a scopi estranei a quelli determinati nello statuto o distragga altrimenti fondi rivolti a determinato scopo, ovvero modifichi illegittimamente i proprii ordini, o non adempia alle altre norme portate dalla legge.

Sono questi i modi con cui si potrebbero costituire legalmente le associazioni di mutuo soccorso nel nostro paese. Giova però avvertire ancora una volta come la Commissione sia venuta a queste conchiusioni non già perchè le reputi superiori a qualsivoglia obbiezione, ma perchè le sembrano le migliori fra quelle che possono mettersi avanti in questo difficile argomento.

Roma, 8 aprile 1872.

Enrico Fano, relatore.

DIARIO

A proposito del rescritto del ministro prussiano dei culti al vescovo di Ermeland, la *Provinzial Correspondenz* di Berlino dichiara, essere indispensabile una legge generale, obbligatoria per tutti gli Stati confederati, a fine di ridurre le pretensioni degli oltramontani al livello delle altre confessioni, e al rispetto della legge protettrice dei diritti di tutti i cittadini.

Il generale Roon, ministro della guerra a Berlino, presentò alla Commissione parlamentare, incaricata di esaminare il progetto del Codice penale militare, le conclusioni del Consiglio federale. Alcune proposte della Commissione furono dal Consiglio federale approvate; altre vennero respinte.

L'Assemblea di Versaglia nella sua seduta del 24 ha approvato in terza lettura il progetto di legge relativo al Consiglio di Stato. L'articolo 8 che dichiara che i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, fu votato con 403 voti contro 261. Nel corso della discussione fu adottato un emendamento del signor Mazeau inteso a determinare che i deputati dimissionari non possono venire eletti che sei mesi dopo la loro dimissione.

Dappoi la Camera si occupò del progetto riguardante le Commissioni amministrative degli istituti di beneficenza.

Ieri (27) era il giorno in cui la Camera francese doveva cominciare la discussione del progetto sul riordinamento dell'esercito.

Il *Journal des Débats* conferma che anche per questo progetto si è stabilito un perfetto accordo tra il presidente della Repubblica e la Commissione. « Il presidente, scrive il foglio parigino, adotta in ogni parte il progetto elaborato dalla Commissione. Fu la mattina del 23 corrente che il signor de Lasteyrie, presidente della Commissione, comunicò ai suoi colleghi la buona novella. In presenza di tale contegno del capo del potere esecutivo quei membri della Commissione che si proponevano di sostenere dei controprogetti o degli emendamenti hanno spontaneamente dichiarato che li ritireranno. Così stando le cose, non sarebbe impossibile che la discussione durasse meno di ciò che si era preveduto. Fra gli oratori che si sono fatti inscrivere per prendervi parte, ci sono i generali Trochu, Chanzy e du Temple.

Leggesi in una corrispondenza da Bilbao 22 maggio: « Il maresciallo Serrano si è restituito col suo quartier generale a Durango, dove gli si sono presentate delle deputazioni carliste per trattare della loro capitolazione. Il duca della Torre si mostra grandemente disposto all'indulgenza; ma sembra che i capi degli insorti accampino delle strane pretese, come ad esempio quella che debbano venire riconosciuti i loro gradi. Le trattative seguono colla più perfetta cortesia, ma il generale in capo ha prevenuto la Giunta carlista che, trascorso un certo termine, egli sarebbe meno disposto ad usare longanimità. Laonde può ritenersi che la insurrezione volga alla fine, e questo è certo che gli insorti non si fanno illusioni sulla loro situazione. »

Il *Mémorial Diplomatique* pubblica il testo di una nota circolare diramata dal ministro della giustizia di Rumenia agli agenti di quello Stato all'estero per rispondere indirettamente alla protesta collettiva redatta dai consoli generali delle grandi potenze per occasione dei maltrattamenti che si sono fatti subire agli ebrei. Il signor Costaforo, tale è il nome del ministro, si lagna in termini vivaci della malevolenza dei consoli esteri e li accusa di non tener conto della buona volontà del governo e degli sforzi che esso fa per superare le difficoltà che lo circondano. La circolare riconosce tuttavia che ci sia molto da ridire circa la sentenza della Corte d'assise di Bouzeo che ha condannati severamente gli israeliti contro i quali il ministero pubblico aveva abbandonata l'accusa ed ha assolti altri prevenuti che avevano commesse violenze a detrimento degli israeliti e contro i quali l'accusa era stata mantenuta. In complesso senza negare le ragioni che hanno provocata la protesta, la nota circolare pone in rilievo le circostanze attenuanti.

Lo Storthing di Norvegia, nel giorno che precedette il suo scioglimento, avea votato il seguente indirizzo al re:

« Graziosissimo re! Un maggiore svolgimento del sistema politico, e le esigenze di una vita politica in via di progresso, richiedono più che mai l'accordo tra il Consiglio di V. M. ed i rappresentanti del popolo. Lo Storthing cerca e trova in questo l'unica, ma valida guarentigia del progresso generale. Questo accordo è l'antemurale del trono e la forza del paese; ed è perciò un dovere dello Storthing verso il re e verso il paese quello di dichiarare a Vostra Maestà, che nel Consiglio di V. M. esso non iscorge quel rispetto alla volontà del popolo espressa dal Parlamento, nè quella disposizione a riconoscere le competenze costituzionali del Parlamento stesso, nè quella sollecitudine in secondarne gli sforzi e nel compiere un lavoro comune, attivo e che dà vita al corpo dello Stato; senza le quali cose un governo non potrebbe adempiere la sua missione responsabile; quella di proteggere la salvezza del re e del popolo, e di promuovere la prosperità e il progresso di tutto il paese. In questa schietta dichiarazione V. M. troverà una nuova testimonianza della fedele devozione del vostro popolo norvegio a Vostra Maestà ed alla vostra illustre famiglia. »

Secondo una corrispondenza del *Times* da Filadelfia, si è fatto un nuovo riparto dei seggi nell'Assemblea dei rappresentanti dell'America settentrionale. Cominciando dal 3 maggio 1873, la Camera dei rappresentanti si comporrà di 283 membri, forniti dai vari territorii dell'Unione in numero determinato dalla legge, oltre a due senatori, che dovranno essere eletti da ciascuno degli Stati. Nel caso in cui l'Unione si aggiungesse qualche altro Stato, il numero dei deputati, che a questo verrebbe accordato, sarà aggiunto al numero attuale di 283.

Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri terminò la discussione generale del bilancio definitivo del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno corrente. Erano stati proposti dai deputati Miceli, Lesen, Corte e Cairoli parecchi ordini del giorno relativamente alla estensione alla provincia romana delle leggi sopra la soppressione delle corporazioni religiose e sulla conversione dell'asse ecclesiastico: ma dopo dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Presidente del Consiglio, secondo le quali la legge accennata verrebbe presentata nel corso di questa stessa sessione, o in principio della prossima, fu approvato un ordine del giorno proposto dai deputati Carini e Torrigiani, in cui si prese atto delle dette dichiarazioni.

Si cominciò quindi a discutere di una risoluzione proposta dal deputato Sorrentino, riguardo al decreto del 25 giugno 1871, in quanto concerne l'isolamento dei palmenti de' mulini; la quale fu svolta dal proponente e appoggiata dal deputato Landuzzi.

ELEZIONI POLITICHE

del 26 maggio 1872.

Borgo San Dalmazzo — Inscritti 1109. Ingegnere Ranco voti 396, eletto. Conte Borelli 361.

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VENEZIA.

Il sottoscritto rende noto di essere stati denunziati all'autorità marittima i seguenti ricuperi:

1° Un sandolo lungo m. 5, largo m. 1 10 ed alto m. 0 33, costrutto con madieri di abete, rinvenuto all'imboccatura del porto di Chioggia il 18 marzo p. p.;

2° Un tronco di larice lungo m. 8 20, del diametro di m. 0 29, rinvenuto nelle acque di Chioggia li 16 marzo p. p.;

3° Un caico da trabaccolo con alquante rotture alle bande, ricuperato a Porto Levante il 3 aprile scorso.

Diffidasi chiunque possa avervi diritto a comprovarne la proprietà nei termini prescritti dall'articolo 186 del Codice per la marina mercantile, rivolgendosi a questa Capitaneria di porto.

Venezia, 20 maggio 1872.

Il Capitano del Porto
V. Piola.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 26.

Il Congresso si riunirà domani in seduta pubblica.

Le opposizioni interpelleranno sul cambiamento del ministero.

Dicesi che i repubblicani abbiano deciso di unirsi coi radicali per combattere il gabinetto.

La maggioranza del Congresso decise di prendere il nome di partito costituzionale.

Costantinopoli, 27.

Il generale Ignatieff partì per Pietroburgo.

Praga, 27.

In seguito alle grandi pioggie, la campagna rimase inondata. Molte persone perirono. I campi e i villaggi sono devastati. I danni sono immensi.

Costantinopoli, 27.

Il nuovo Patriarca armeno cattolico, monsignore Cupolian, ricevette oggi dal Sultano il decreto d'investitura.

Il *Courrier d'Orient* dice che il capo della Chiesa bulgara porterà d'ora in poi il nome di Patriarca della Bulgaria.

Parigi, 27.

Gli ambasciatori Birmani sono arrivati questa mattina.

Madrid, 27.

Il gabinetto presenterà oggi al Congresso il suo programma; dichiarerà che è la continuazione del gabinetto precedente e che accetta la responsabilità di tutti gli atti di esso, compresa la presentazione dei documenti relativi ai fondi segreti.

L'opposizione decise, malgrado il parere di alcuni capi dei radicali, di proporre che il ministero Sagasta sia posto in istato di accusa.

Borsa di Londra — 27 maggio.

	25	27
Consolidato inglese	93 3/8	93 1/2
Rendita italiana	68 3/8	68 1/2
Turco	53 1/2	53 5/8
Spagnuolo	30 3/8	30 1/2

Borsa di Berlino — 27 maggio.

	25	27
Austriache	212 3/4	212 —
Lombarde	120 1/4	120 1/4
Mobiliare	199 1/4	199 —
Rendita italiana	67 1/2	67 3/4
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 27 maggio.

	25	27
Mobiliare	334 80	334 80
Lombarde	202 10	201 70
Austriache	360 —	357 —
Banca Nazionale	835 —	836 —
Napoleoni d'oro	9 —	8 99
Cambio su Londra	112 70	112 70
Rendita austriaca	72 10	72 —

Borsa di Parigi — 27 maggio.

	25	27
Rendita francese 3 0/0	55 47	55 75
Rendita francese 5 0/0	87 27	87 55
Rendita italiana 5 0/0	69 45	69 50
Consolidato inglese	93 3/8	93 1/2
Ferrovie Lombardo-Venete	455 —	451 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	261 —	261 50
Ferrovie Romane	132 —	140 —
Obbligazioni Romane	186 —	187 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	200 75	200 75
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	209 —	208 25
Cambio sull'Italia	7 1/4	6 3/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	485 —	485 —
Azioni id. id.	705 —	705 —
Londra, a vista	25 44	25 43
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 28 maggio.

	27	28
Rendita 5 0/0	74 45	74 45
Napoleoni d'oro	21 52	21 49
Londra 3 mesi	26 95	26 95
Francia, a vista	107 22	107 25
Prestito Nazionale	81 67	81 57 1/2
Azioni Tabacchi	747 50	747 —
Obbligazioni Tabacchi	520 —	520 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	481 —	481 —
Obbligazioni id.	224 —	224 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1725 —	1725 —

Tendenza debole.

Versailles, 27.

Seduta dell'Assemblea nazionale — Discutesi il progetto di legge sulla leva militare.

Il generale Chanzy constata l'accordo esistente fra il governo e la Commissione; scongiura la Camera di votare la legge senza perdersi in discussioni inutili.

Il generale Trochu fa risalire la decadenza dell'esercito al primo Impero, in seguito alla rilassatezza della disciplina; raccomanda al paese di rigenerarsi, riformando l'educazione, e di riformare l'esercito colla disciplina e col decentramento.

Costantinopoli, 27.

Ieri fu letta nelle chiese greche una lettera del patriarca ecumenico, la quale scomunica il patriarca bulgaro, e scaglia l'anatema contro i tre vescovi della Bulgaria.

Madrid, 27.

Seduta del Congresso — Topete, rispondendo ad una interpellanza, dice che Sagasta lasciò il ministero, avendo la fiducia delle Camere e della Corona.

Ruiz Zorilla dichiara che il partito radicale aiuterà il governo nella questione economica.

La proposta di dare un voto di censura per la crisi ministeriale è respinta.

Il Congresso incomincia la discussione del messaggio in risposta al discorso del Trono.

Vienna, 28.

L'arciduchessa Sofia è morta questa mattina alle ore 8, dopo una lunga agonia.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 27 maggio 1872 (ore 16 28).

Il mare è agitato nel basso Adriatico, a Portoferrajo e a Messina. Dominano venti di est forti in alcuni luoghi, maestrale forte a Camerino. Pioggia in Liguria e in vari paesi dell'Italia centrale. Cielo sereno ad Aosta, a Venezia e a Bari, coperto o nuvoloso nel resto d'Italia. Le pressioni sono diminuite in Sicilia, nel sud della Sardegna e in parte delle provincie napoletane, sono alquanto aumentate nell'alta Italia e sull'Adriatico superiore. Sono stazionarie altrove. Continua il tempo molto variabile.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 27 maggio 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	Osservazioni diverse
Barometro	764 8	763 4	762 4	762 3	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	13 8	20 0	17 0	12 1	TERMOMETRO
Umidità relativa	80	56	67	77	Massimo = 21 2 C. = 16 9 R.
Umidità assoluta	9 37	9 65	9 75	8 44	Minimo = 11 5 C. = 9 2 R.
Anemoscopio	N. 2	S. 10	S. 13	N. 2	Pioggia in 24 ore = 6.mm 3
Stato del cielo	0. coperto leggermente	0. velato	0. coperto	0. piove	Giornata quasi sempre coperta. Poco dopo le ore 5 pom. pioggia fino a notte.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 28 maggio 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DANARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Ancona	30		— —	Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	74 37 1/2
Bologna	30		—	Prestito nazionale	1 aprile 72	— —	81 80
Firenze	30		—	Detto piccoli pezzi	1 aprile 72	— —	81 90
Genova	30	— —	— —	Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Livorno	30	99 60	—	Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	509 50
Milano	30		— —	Detti Emissione 1860-64	1 aprile 72	— —	72 25
Napoli	30		— —	Prestito Romano, Blount	»	—	70 95
Venezia	30		— —	Detto Rothschild	1 dicem. 71	— —	74 30
Parigi	90	— —	—	Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000 —	3355 —
Marsiglia	90	106 —	105 50	Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	— —
Lione	90	—	— —	Banca Romana		1000 —	1640 —
Londra	90	26 98	26 88	Banca Generale		500 —	570 50
Augusta	90	— —	— —	Banca Italo-Germanica		500 —	617 —
Vienna	90			Azioni Tabacchi		500 —	— —
Trieste	90	—	— —	Obbligazioni dette 6 0/0		500 —	— —
		Oro, pezzi		Strade Ferrate Romane	1 luglio 1866	500 —	145 —
		da 20 fr.	— —	Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	202 50
				Strade Ferrate Meridionali	1 genn. 72	500 —	— —
				Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)		500 —	— —
				Società Rom. delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	745 —
				Titoli provvisorii Detta	1 genn. 72	500 —	781 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	392 —
				Pio Ostiense	»	430 —	108 —
				Credito Immobiliare	»	500 —	524 —
				Compagnia Fondiaria Italiana		250 —	784 —

Visto — *Il Delegato di Borsa*: Giuseppe Ristori.

Intendenza Militare della Divisione di Verona

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alle provviste periodiche del frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, si procederà in Verona, addì 6 giugno prossimo, all'ora una pom., nel locale dell'ufficio suddetto, sito in corso Vittorio Emanuele, al numero 2019, primo piano, avanti il reggente l'ufficio medesimo, all'appalto col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti della provvista del

Frumento occorrente pei panifici militari sottodescritti.

L'appalto sarà diviso in lotti come segue:

Indicazione dei panifici militari	Grano da provvedere		Diviso in lotti		Prezzo di base d'asta per cadun quintale	Somma per cauzione di cadun lotto	EPOCHE stabilite per le consegne da farsi in tre rate eguali
	Qualità	Quantità dei quintali	Num.	Quantità per ciascun lotto			
Verona	Nostrale	3000	30	100	36	L. 300	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.
Brescia	Idem	2000	20	100	36	» 300	

NB. *Il frumento dovrà essere del raccolto dell'anno* 1871.

I capitoli generali e speciali che servono di base a detto appalto sono visibili nell'ufficio suddetto e presso tutte le Intendenze militari. I campioni sono visibili presso questa Intendenza militare ogni giorno dalle 10 ant. alle 4 pom.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno rimettere all'ufficio di Intendenza militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali di una somma in contanti od in cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia, eguale allo ammontare della cauzione sovraspecificata. Queste cartelle saranno ricevute per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositate.

Il suddetto deposito provvisorio verrà poi pei deliberatari convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti agli appalti di presentare anche i loro partiti a qualunque ufficio di Intendenza militare.

Di questi ultimi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Intendenza militare per il giorno dello incanto prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

I partiti condizionati non saranno accettati.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che sul prezzo stabilito nel premesso specchio avrà in schede firmate, suggellate e compilate in carta bollata da lire una, offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello stabilito dal Ministero della guerra in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto a giorni cinque il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo, da decorrere dalle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento provvisorio.

Per la stipulazione dei contratti, sono a carico del deliberatario tutte le spese di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, stabiliti dalla legge 26 luglio 1868, n. 4520, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali ed altre spese relative, in proporzione dei lotti aggiudicati, non che le spese per la tassa di registro secondo le leggi vigenti.

Verona, 23 maggio 1872.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: SCOLART.

2477

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO

AVVISO D'ASTA.

Dietro autorizzazione del Ministero dell'Interno si devono tenere pubblici incanti per appaltare la fornitura degli effetti di vestiario occorribili alle Guardie di pubblica sicurezza di questa provincia, alle condizioni risultanti dal predisposto capitolato, e per un triennio, che avrà principio dal giorno della stipulazione del relativo contratto.

L'asta avrà luogo presso quest'ufficio di prefettura il giorno dieci del prossimo venturo mese di giugno, innanzi al signor prefetto, o a chi ne farà le veci, col sistema delle candele, e partitamente pei quattro lotti, in base al presunto quantitativo degli effetti da provvedersi, ed ai prezzi parziali loro attribuiti, come è indicato nella tabella annessa al capitolato suddetto e più sotto riportata.

Per essere ammessi all'asta, oltre il deposito in numerario o in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore, della somma che per ciascun lotto viene indicata nella tabella, ove è pure segnato l'ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dal deliberatario, devesi inoltre presentare due certificati, l'uno di buona condotta, l'altro di essere fornito di mezzi per soddisfare agli obblighi del contratto, rilasciati dal sindaco del luogo di ultimo domicilio dell'esibente, in data non anteriore di mesi sei dalla loro presentazione.

L'asta verrà deliberata a chi avrà fatta la migliore offerta in ribasso di un tanto per cento sui prezzi parziali degli effetti da somministrarsi, salvo l'ulteriore ribasso in ragione non minore di un ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, che potesse essere presentato nel termine di giorni quindici, e cioè prima del mezzogiorno del 25 detto mese di giugno.

Il Capitolato è visibile all'ufficio della prefettura durante l'orario d'ufficio.

Tutte le spese occorrenti per l'asta e pel contratto, per tasse, copie, bolli e stampe sono a carico del deliberatario.

In questo appalto verranno osservate le prescrizioni sancite dal regolamento sulla contabilità generale approvato con Reale decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

TABELLA indicativa degli effetti di vestiario ad uso delle guardie di pubblica sicurezza a provvedersi come sovra, e per base dell'appalto relativo.

Numero dei lotti	DENOMINAZIONE degli articoli	Quantità presunta dei medesimi	Prezzo parziale a cadauno attribuito	Montare di detto prezzo per articolo	Importo totale di ogni lotto a base dell'asta	Montare del deposito a farsi dagli accorrenti all'asta	Montare della cauzione definitiva a somministrarsi dal deliberatario per ogni lotto
I	Cappotti	200	53 »	10,600 »	26,100 »	1,300 »	2,600 »
	Tuniche	200	42 »	8,400 »			
	Giubbe	150	18 »	2,700 »			
	Paia calzoni	200	22 »	4,400 »			
II	Keppy	200	7 25	1,450 »	3,146 »	200 »	314 »
	Berretti	200	3 »	600 »			
	Cordelline per guardie	100	9 »	900 »			
	Idem da maresciallo	1	40 »	40 »			
	Idem da brigadiere	2	30 »	60 »			
	Idem da sottobrigadiere	4	24 »	96 »			
III	Paia stivali	500	16 »	8,000 »	11,584 »	700 »	1,100 »
	Remonte idem	400	8 96	3,584 »			
IV	Gravatte	200	» 90	180 »	1,730 »	120 »	170 »
	Guanti pelle	500	2 »	1,000 »			
	Idem cotone inglese	500	1 10	550 »			

Milano, dalla Regia Prefettura Provinciale, addì 22 maggio 1872.

Il Segretario di Prefettura: BRUGNATELLI.

2496

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Si notifica per ogni effetto legale che con decreto del tribunale civile di Torino 20 ora decorso aprile,

Sull'istanza del signor Secondo Toso fu Giacinto, residente a Torino, riconosciuto unico erede del commendatore Francesco Tricerri fu Camillo, in forza di testamento olografo 10 gennaio 1870, depositato al notaio Lorenzo Bonacosta in Torino con atto 14 dicembre 1870,

Si autorizzò lo stesso signor Toso in detta sua qualità a far operare il tramutamento in altrettante cartelle al portatore i 5 certificati in data ventisei gennaio 1869, intestati al commendatore Francesco Tricerri fu Camillo, domiciliato in Torino, cioè:

Il primo della rendita di lire mille, portante il numero 129988; il secondo di simil rendita di lire mille, col numero 129989; il terzo della rendita di lire 100, col numero 129990; il quarto della rendita pure di lire cento, col numero 129991 ed il quinto finalmente di pari rendita di lire cento, col numero 129992 e mandò all'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno di operare la detta conversione coll'intermezzo dell'agente di cambio cav. Bartolomeo Toscanelli.

2046 — GIOLITTI proc. capo.

NOTA.
(3ª *pubblicazione*)

Li signori ingegnere Carlo, Andrea, Luigi, Giuseppina assistita dal marito suo Vincenzo Pescarmona, Vittoria e Gabriella fratelli e sorelle Arolla delli furono Giuseppe e Cristina Feretto, tutti da Costigliole d'Asti, ricorsero al R. tribunale civile d'Asti onde ottenere lo svincolo del certificato di rendita del Debito Pubblico italiano n° 117,667, creazione 10 luglio 1861, dalla annotazione sullo stesso certificato esistente in favore della prefata Cristina Feretto per garanzia della sua dote ed aumento obnuziale a lei costituiti per atto 11 ottobre 1821 rogato dal notaio Paroldo. Concepita tale annotazione nei termini seguenti:

" La presente rendita, proveniente dall'impiego di lire 3850, ammontare di parte di prezzo degli stabili venduti dal titolare al geometra Pietro Gallino, è sottoposta ad ipoteca a favore di Cristina Feretto fu Andrea, moglie del titolare, in guarentigia della sua dote e ragioni dotali di cui nell'atto nuziale 11 ottobre 1821 rogato Paroldo; ed il tutto in conformità del tribunale civile d'Asti 9 ottobre 1865, come risulta dall'istrumento di quitanza 17 ottobre 1867 rogato Risso notaio in Costigliole d'Asti, e dalla dichiarazione d'ipoteca n° 7562 del 26 novembre stesso anno. „

Ed il tribunale medesimo, con sua provvidenza delli 4 aprile corrente anno, emanava il seguente decreto:

IL TRIBUNALE CIVILE D'ASTI
(Sezione seconda)

Udita in camera di consiglio la relazione dell'avanti sporto ricorso e degli annessi atti,

Autorizza li ricorrenti, nella loro qualità di eredi universali delli furono loro genitori Giuseppe Arola e Cristina Feretto a far seguire lo svincolo del certificato di rendita di lire 375, n° 117,667 del Debito Pubblico italiano, e tale rendita convertire in altrettanti certificati corrispondenti di rendita al portatore.

Asti, 29 aprile 1872.

2026 — AVV. MAGGIORA sost. AUBERT.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli in prima sezione ha pronunziata la seguente deliberazione in data 19 aprile 1872.

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulle uniformi requisitorie del Pubblico Ministero, ordina che la rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, risultante dai certificati numero centotrentanovemila dugentoquarantanove, per annue lire quaranta, numero centotrentanovemila seicentottantasei, per annue lire quaranta, e numero centotrentacinquemila settecentonovantadue per annue lire centoquarantacinque, in testa alla signora Candal Anna fu Agostino vedova del cavaliere Ferdinando Della Rocca, sia dalla Direzione del Debito Pubblico tramutata nel modo seguente. Per lire quindici annue in un certificato intestato alla minore signora Gemma Gubitosi sotto l'amministrazione del padre Adriano. Per altre lire quindici annue in un titolo intestato al minore Eugenio Gubitosi sotto l'amministrazione del suddetto Adriano suo padre. E delle rimanenti centonovantacinque nei modi di regola ne formi cartelle al portatore da venir consegnate ai signori Giovan Battista, Agostino, Carlo, Giovanna, Carlotta Della Rocca, nonchè Amerigo Gubitosi.

Così deliberato dai signori Domenico Pisacane, giudice funzionante da vicepresidente, barone Antonio Poerio e Francesco Verde giudici, il diciannove aprile milleottocento settantadue.

Firmati: DOMENICO PISACANE
GIUSEPPE CACCOVALE.

2263

R. PRETURA DI VETRALLA.

L'infrascritto cancelliere porta a notizia di chi di ragione qualmente i signori avvocato Giuseppe ed Angela fratello e sorella Paolocci, nonchè Teresa Giuliani vedova Paolocci, qual madre e tutrice dei minorenni suoi figli Roberto, Adele ed Ortensia Paolocci, qui domiciliati, con comparsa 27 aprile ultimo scorso, fatta in questa cancelleria a senso dell'articolo 955 Codice civile vigente, dichiararono di adire col beneficio dell'inventario l'eredità del rispettivo padre e marito sig. Luigi Paolocci, morto in Vetralla li 6 febbraio anno corrente.

Dalla cancelleria della pretura mandamentale di Vetralla, oggi 22 maggio 1872.

ORAZIO causidico VITALI, cancelliere.

2428

Situazione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia

A tutto il giorno 4 maggio 1872.

ATTIVO.

Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali . . L.	117,012,920 32	123,515,335 67
Esercizio delle Zecche dello Stato . . . . . „	6,502,415 35	
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. decreto 1° maggio 1866) . . . L.		47,450,250 „
Portafoglio . . . „		253,517,830 29
Anticipazioni nelle Sedi e Succursali . . . „		42,916,923 18
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1856) . . . „		152,921 81
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 650 milioni in biglietti (leggi 11, 21 agosto 1870 e 16 giugno 1871) . . . „		631,228,885 83
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 50 milioni in oro (legge 11 agosto 1870) . . . „		50,000,000 „
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva . . . „		20,000,028 10
Immobili . . . „		7,796,179 61
Effetti all'incasso in conto corrente . . . „		591,879 24
Azioni da emettere . . . „		„
Azionisti, saldo azioni . . . „		19,265,450 „
Debitori diversi . . . „		24,238,075 26
Spese diverse . . . „		4,076,503 77
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova . . . „		400,000 „
Depositi volontari liberi . . . L.	415,980,602 07	428,947,649 31
Depositi obbligatori e per cauzione . . . „	12,967,047 24	
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico in cassa . „	19,361,640 „	273,026,120 „
Dette presso la Banca Nazion. Toscana „	1,530,935 „	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . „	252,133,545 „	
Cartelle del Debito Pubblico in cassa . . . „	9,618,300 „	179,472,600 „
Dette presso la Banca Nazionale Toscana „	414,500 „	
Dette presso i sigg. fratelli de Rothschild „	„	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . „	169,439,800 „	
Conversione Prestito Nazionale — Conto in contanti . . .		13,232,236 83
Id. in titoli — Presso il Deb. Pub. L. 1,303,105 76; In cassa . . . „ 13,104 „		1,316,209 76
	L.	2,121,144,578 66

PASSIVO.

Capitale . . . L.		100,000,000 „
Biglietti in circolazione . . . „		959,154,275 60
Biglietti somministrati agli stabilimenti di circolazione . . . „		47,450,250 „
Fondo di riserva . . . „		20,000,000 „
Tesoro dello Stato conto corrente — disponibile . . . L.	2,983,003 11	4,044,309 „
— non disponibile . . . „	1,061,305 89	
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi e Succursali . . . „		16,782,861 54
Conti correnti (non disponibile) nelle Sedi e Succursali . . . „		56,727,271 85
Biglietti all'ordine a pagarsi (articolo 21 degli Statuti) . . . „		8,970,117 72
Mandati e lettere di credito a pagarsi . . . „		2,119,257 70
Dividendi a pagarsi . . . „		90,704 „
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico . . . „		2,113,152 44
Creditori diversi . . . „		17,467,642 58
Risconto del semestre precedente e saldo profitti . . . „		806,640 21
Benefizi del semestre in corso . . . „		2,705,517 45
Depositanti di oggetti e valori diversi . . . „		428,947,649 31
Ministero delle Finanze c/ obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare . . . „		273,026,120 „
Debito Pubblico c/ cambio cartelle rendita 5 e 3 per 100 . . . L.	100,602,500 „	179,472,600 „
Creditori di cartelle di rend. depositate pel cambio „	78,870,100 „	
Creditori per le obbligazioni del Prestito Nazionale depositate per la conversione . . . „		1,316,209 76
	L.	2,121,144,578 66

Saggio dello sconto e dell'interesse per le anticipazioni sopra sete, 5 %.

Saggio dell'interesse per le anticipazioni sopra altri valori, 5 1/2 %.

Interesse pagato per i C/c. ad interesse dagli stabilimenti autorizzati, 2 1/2 %.

Prezzo delle azioni Banca al 30 aprile alla Borsa di Genova ove il mercato di questi titoli è più normale, L. 3920.

Visto — D'ordine di S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
Il Commissario Governativo della Banca Romana, incaricato dell'ispezione del Ministero: G. MIRONE.

2408

Per il Direttore Generale
Il Segretario Generale: G. GRILLO.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Sopra ricorso delli nobili signori: Conte Alfonso Maria Visconti – Conte Alberto, Alberico Capilliata e Federico fratelli Colleoni – Marchese Francesco Cusani Confalonieri – Ferdinando – Dott. Ansperto – Dª Maria – Dª Anna – Dª Eleonora – Dª Amalia – Dª Laura – Dª Caterina vedova Gherardini – Dª Francesca vedova contessa Colleoni e Dª Luigia maritata contessa Porro, fratelli e sorelle dei marchesi Cusani-Confalonieri fu Carlo, tutti nella loro qualità di eredi del fu conte Pirro Visconti per testamento 23 febbraio 1872 a rogito dott. Staurenghi di Milano;

Sopra tale ricorso dei predetti coeredi interessati, il R. tribunale civile e correzionale in Milano con decreto 20 aprile 1872, n. 424, autorizzò il tramutamento in iscrizioni al portatore, consolidato 5 p. 0/0, delli sottodistinti certificati del Debito Pubblico Italiano, intestati al detto conte Pirro Visconti fu Galeazzo, autorizzando pure la Direzione Generale del Debito Pubblico alle pratiche corrispondenti, ed a rilasciare poscia li nuovi titoli al comune mandatario, e coerede interessato, antedetto signor conte Alfonso Maria Visconti fu conte Giulio, domiciliato in Milano, via Giardino, n. 43.

Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6951, annua rendita di L.	240
Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6952, annua rendita di L.	65
Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6953, annua rendita di L.	45
Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6954, annua rendita di L.	775
Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6955, annua rendita di L.	225
Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6956, annua rendita di L.	10
In tutto ammontano ad italiane L.	1390

Per estratto conforme

2028 — AVV. LEOPOLDO BUCCELLATI.

NOTIFICAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

2239

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 17 aprile 1872 ha dichiarato erede il signor *Modesto Forni fu Francesco* della *metà* sostanza abbandonata dalla di lui figlia Forni Adelaide, comunemente chiamata *Adele*, mancata ai vivi in Busto Arsizio nel 30 dicembre 1871 ed eredi in parti eguali dell'altra *metà*, i signori Romualdo, Giuseppa maritata Prina, Teresa ed Antonia fratello e sorelle Banfi fu Angelo. Ha poi inoltre col decreto stesso autorizzata la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione e tramutamento dei tre certificati 27 febbraio 1863 n. 26,313 della rendita di lire 250, 28 febbraio 1868 n. 26,312, della rendita di lire 150, e 9 luglio 1869 n. 58,999, della rendita di lire 200, tutti intestati all'eredità del fu Gaspare Brughera *quondam* Giovanni, a favore dei summominati Modesto Forni per una metà, e fratello e sorelle Banfi per l'altra metà divisibile fra i medesimi in parti eguali, mediante emissione e rilascio dei seguenti cinque titoli:

a) Certificato intestato a Modesto Forni fu Francesco, dell'annua rendita di lire 300;

b) Certificato intestato a Banfi Giuseppa fu Angelo maritata con Eugenio Prina, dell'annua rendita di lire 75;

c) Certificato intestato a Banfi Teresa fu Angelo, nubile, dell'annua rendita di lire 75;

d) Certificato intestato a Banfi Antonia fu Angelo, minorenne, tutelata dall'avv. Giovanni Batta De-Welz, dell'annua rendita di lire 75;

e) Certificato intestato a Banfi Romualdo fu Angelo, minore, tutelato dal suddetto avv. G. B. De-Welz, dell'annua rendita di lire 75.

Ha infine autorizzato il prenominato avv. G. B. De-Welz a ritirare i nuovi titoli qual procuratore dei coeredi maggiorenni e tutori dei coeredi minorenni.

Tanto si pubblica a sensi dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

Milano, 10 maggio 1872.

Il Procuratore
AVV. GIOVANNI BATTA DE-WELZ.

REGIO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

Ill.mo signor Presidente,

Luigi Velli, domiciliato per elezione nello studio del sottoscritto procuratore, chiede la nomina d'un perito per stimare la casa in Subiaco, via del Carbonaro, numero di mappa 826, sub 4, di 14 ambienti, confinante con Pasquale Valentini, Francesco Cignitti, Domenico Ferri e la strada suddetta, oppignorata a carico di Vincenza vedova Gori Scipione con precetto debitamente trascritto del 29 marzo 1872, pel pagamento di lire 1312 62, ed accessori in forza di sentenza del pretore di Subiaco a favore del detto Velli contro la stessa vedova Gori del 10 novembre 1871.

2507 — GIULIANO BROGI, proc.

ISTANZA PER NOMINA DI PERITO.

Con atto esibito nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Viterbo li 21 maggio 1872 il signor Filippo Ricci di Francesc'Antonio, possidente di Caprarola, rappresentato dal sottoscritto procuratore, ha fatto istanza al signor presidente del tribunale suddetto per la nomina di un perito per elevare la stima del terreno vignato, posto nel territorio di Caprarola, contrada la Madonna del Parto, della estensione di tavole sette e cent. 87, segnato alla sezione prima del catasto di Ronciglione con i numeri 775, 778, 791 e 1680, di proprietà del signor Luigi Marchini possidente, domiciliato in Caprarola.

Viterbo, 23 maggio 1872.

2197 — FILIPPO SALVATORI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 10 maggio 1872, sul ricorso di Felicita Dubois, moglie del procuratore capo Baldioli, residente a Torino, riconosciuta in essa la qualità di unica erede con beneficio d'inventario del suo fratello Vittorio, ha autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno ad operare, secondo domanda della ricorrente, il tramutamento in cartelle al portatore dei seguenti certificati, consolidato cinque per cento (legge 10 luglio 1861, R. decreto 28 stesso mese ed anno), intestati al suddetto Vittorio Dubois:

1° Certificato n. 52474, iscritto il 22 ottobre 1862 della rendita di lire 45.

2° Certificato n. 52475, iscritto il 22 ottobre 1862, della rendita di lire 205.

Torino, 22 maggio 1872.

2489 — MAZZA sost. PETITI.

DELIBERAZIONE. 2065
(3ª *pubblicazione*)

Per deliberazione resa dal tribunale civile di Salerno nel dì 22 aprile 1872 è stato ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico che il certificato di rendita di lire 10, num. 95025, pos. 31663, Napoli 25 giugno 1864, intestato agli aventi dritto all'eredità di Rispoli Francesco a nome Rispoli Francesco fu Gesualdo, e Rispoli Caterina, Giuditta, Lucia e Diletta di detto Francesco Saverio, domiciliati in Cava, e l'altro certificato della rendita di lire 5, n. 95020, pos. 31663, Napoli 25 giugno 1864, intestato a Rispoli Francesco Saverio fu Gesualdo ambidue siano tramutati in tre cartelle al portatore di lire 5 di rendita, da rilasciarsi ciascuna a Diletta, Caterina e Giuditta Rispoli fu Francesco nella qualità di uniche e sole eredi de' defunti Francesco Saverio Rispoli fu Gesualdo Francesco Rispoli, e Lucia Rispoli del fu Francesco.

CARLO ALÌ, proc.

N° 142.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto prezzo di L. 451,430 27, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 3 corrente mese, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del 4° tronco della strada nazionale n. 2, di prima categoria, da Cagliari a Terranova per Orosei e Siniscola, in provincia di Sassari, compreso fra l'abitato di Siniscola e la Sella di Cuccuru-Nieddu, della lunghezza di metri 21,555,

si procederà, alle ore 10 antimerid. di martedì 18 giugno p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la Regia prefettura di Sassari avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 428,858 76, a cui il suddetto annuo prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed, in difetto di queste, a chi presentava il preindicato partito di diminuzione del ventesimo. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 16 novembre 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Sassari.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di due campagne successive.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 1700 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di L. 3500 di rendita in cartelle come sovra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 27 maggio 1872.

Per detto Ministero
A. VERARDI, *Caposezione*.

2512

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il pensionario Aristei Luigi ha dichiarato di aver disperso il proprio certificato d'inscrizione portante il n. 100460 della serie 1ª, per l'annuo assegno di lire cinquantotto e centesimi 30, e si è obbligato di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse, che in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione legale a questa Intendenza o al Ministero delle finanze.

A Roma, il 6 maggio 1872.

L'Intendente di Finanza: CARIGNANI.

2509

L'INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA
Avvisa

Che fu dichiarato lo smarrimento del vaglia del Tesoro rilasciato dalla Tesoreria provinciale di Roma nel 15 gennaio 1872, sotto il n. 185, a favore del signor Mancio cav. Lodovico, cassiere della R. Casa in Torino, per la somma di lire centododici e centesimi cinquanta, versate dal Ministero della Casa Reale per giro di fondo.

Chiunque avesse rinvenuto il sovraindicato è invitato di farlo pervenire subito a questa Intendenza per essere consegnato alla parte.

Dato a Roma il 22 maggio 1872.

CARIGNANI.

2494

2433

INTENDENZA DI FINANZA DI NAPOLI

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi istituita una novella rivendita di generi di privativa nel comune di Frattamaggiore, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Aversa, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio presuntivo annuale della suddetta rivendita ascende:

Riguardo ai tabacchi a . . . . . . L.	6159 40
„ al sale a . . . . „	5115 „
E quindi in complesso a . . . . . L.	11274 40

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, num. 459 (serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta bollata da 50 cent., corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 25 giugno.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Napoli, 22 maggio 1872.

Il Segretario: P. BELLUSCI. — *L'Intendente:* TARANTO.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

INTROITI SETTIMANALI

RETE ADRIATICA E TIRRENA.

INTROITI *della* 15ª *settimana dall'*8 *al* 14 *aprile* 1872.

Chilometri in esercizio 1298.

Viaggiatori . . . L.	126,591 07	
Trasporti a grande velocità . . . „	35,653 36	
Id. a piccola Id. . . . „	145,255 61	
Introiti diversi . . . „	1,687 25	L. 309,187 29
Prodotto chilometrico		L. 238 20
Settimana corrispondente nel 1871 (chil. 1298) . . L.	306,355 87	
Prodotto chilometrico		L. 236 02
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana . . .		L. 2 18
Introiti dal 1° gennaio 1872 (chil. 1298) . . . L.	4,242,352 „	
Prodotto chilometrico		L. 3,273 „
Introiti corrispondenti nel 1871 (chil. 1298) . . . L.	3,867,245 62	
Prodotto chilometrico		L. 2,979 39
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio 1872 . . .		L. 293 61

RETE CALABRO-SICULA.

INTROITI *della* 15ª *settimana dall'*8 *al* 14 *aprile* 1872.

Chilometri in esercizio 587.

Viaggiatori . . . L.	37,837 92	
Trasporti a grande velocità . . . „	4,932 57	
Id. a piccola id. . . . „	20,700 09	
Introiti diversi . . . „	204 17	L. 63,674 75
Prodotto chilometrico		L. 108 47
Introiti dal 1° gennaio 1872 (chil. 587) . . . L.	1,080,638 38	
Prodotto chilometrico		L. 1,840 96

2382

Alla Gazzetta d'oggi è unito un Supplemento contenente Avvisi d'asta ed Annunzi giudiziari.

FEA ENRICO, Gerente. — ROMA — Tipografia EREDI BOTTA, Via de' Lucchesi, 4.